

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di Massa Carrara. Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Carrara assume il logotipo e il simbolo CNA seguito della specificazione "Massa Carrara Associazione Provinciale", come previsto all'art. 25 dallo Statuto Nazionale.

Art. 2 - Scopi e compiti di CNA Massa Carrara Associazione Provinciale

La CNA Massa Carrara Associazione Provinciale concorre a costituire il sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale.

Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di settore/mestiere, comitati, gruppi di interesse ed unioni di cui si dota in accordo con le Associazioni Nazionali e Regionali di settore/mestiere.

La CNA Massa Carrara Associazione Provinciale favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa ed opera per la rappresentanza e la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, e le piccole e medie imprese, le piccole e medie industrie e più in generale, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e private, le Amministrazioni, le Organizzazioni politiche, economiche, sociali a livello provinciale;

1) In diretta attuazione agli scopi la CNA svolge le seguenti attività:

a) Organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di Interesse generale; promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni con l'intento di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo locale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b) promuove le forniture e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di apposite società od enti;

c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori ed imprenditrici, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istituzione Professionale Artigianato (E.C.I.P.A) e/ o strutture facenti capo al sistema sia nazionale che regionale che territoriale;

d) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;

e) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stam-

pa ed organi di informazione;

f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento dei loro prodotti sui mercati;

g) promuove lo sviluppo e tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale compito la CNA Massa Carrara Associazione Provinciale si avvale dell'Ente Confederale EPASA (Ente di Patronato Assistenza Sociale) legalmente riconosciuto in forza del decreto Ministro del Lavoro 21.4.71, ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 29.07.1947 n° 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n° 561 che esplica le attività di cui alla Legge 30 marzo 2001 n.152; si rimanda, in ogni caso, all'rt.27, Titolo VII dello Statuto Nazionale.

h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e nella relazione con l'ambiente territoriale al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza, assistenza, di azioni di rappresentanza o di progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese;

i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano conferiti da norme di legge, da disposizioni regolamentari interne ovvero da deliberazioni dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

Il sistema CNA: Costituzione, Obiettivi, Articolazione

Art. 3 - La CNA

La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese italiane, con particolare riferimento all'artigianato, dei loro imprenditori ed imprenditrici, delle piccole e medie imprese, piccole e medie industrie e delle relative forme associate, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati. Ogni associato della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e da luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA provinciale di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono alla CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento a livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori e delle imprenditrici ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della missione attraverso:

- a)** la rappresentanza a tutela degli interessi;
- b)** la promozione economica delle imprese;
- c)** la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa;

Il sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese

associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Il sistema CNA

La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA provinciali, CNA regionali e CNA nazionale:

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione.

Essi sono:

- le Unioni organizzate a livello provinciale
- le CNA Pensionati
- i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA

A) La CNA Provinciale

È il livello confederale di base del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel territorio provinciale. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA provinciale medesima si articola. Nella CNA provinciale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA provinciale opera per l'organizzazione delle Unioni Provinciale, di CNA pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico Provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA provinciale garantisce la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA. Le Unioni provinciali concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Provinciale:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella rispettiva provincia
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalla relative Unioni provinciali, negli organi dell'Associazione
- stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale
- individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione dell'impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA provinciale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA del proprio terri-

torio progetti che derivano da politiche comunitarie

- definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi
- può proporre, d'intesa con le rispettive CNA regionali, la costituzione di associazioni sub-provinciali, con particolare riferimento alle aree metropolitane, la cui ammissione al sistema CNA è deliberata dalla Direzione Nazionale della CNA.

B) La CNA Regionale

è il livello confederale regionale del sistema CNA; assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali e sindacali della regione di riferimento. Per tutto quanto qui non ricompreso si rimanda allo Statuto Nazionale art.5, punto b) e allo Statuto Regionale.

C) La CNA Nazionale

costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA e usa la seguente denominazione: " Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo. Per tutto quanto qui non ricompreso si rimanda all'art.5 dello Statuto Nazionale punto c).

Art. 6 – Area Vasta

La CNA Provinciale di Massa Carrara che ritiene l'integrazione uno dei valori fondanti del nostro sistema intende operare di concerto con le altre CNA provinciali interessate e CNA Toscana per l'individuazione, promozione e sviluppo di assetti relazionali e anche organizzativi di livello sovra provinciale

La CNA provinciale così interviene ed opera anche in relazione alla previsione indicata nello Statuto della CNA Toscana all'articolo 3 - Funzioni, lettera g) ed all'articolo 7 – La presidenza, dove si individuano le Aree vaste ed alle previsioni indicate nel patto costitutivo tra le CNA provinciali e la CNA Toscana.

Art.7 - Le articolazioni del sistema CNA

A) Le Unioni CNA

Le Unioni sono istanze di aggregazione di interessi professionali e di settore e sono stabilite dalla Direzione Nazionale della CNA e concorrono a comporre il sistema CNA.

Il livello provinciale non può costituire nuove Unioni od Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali provinciali e sono costituite da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni provinciali hanno organi elettivi rappresentativi delle pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a Livello provinciale.

Ciascuna unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti

di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell'Unione provinciale: Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente. L'assemblea provinciale dell'Unione si riunisce ogni quattro anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito delle norme dettate dal presente Statuto.

Contestualmente :

- elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge il Presidente e la Presidenza;
- elegge i rappresentanti dell'Unione provinciale al consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla direzione della CNA regionale che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione provinciale; i Presidenti provinciali di Unione sono membri di diritto del consiglio regionale di Unione. Il Presidente dell'Unione Provinciale resta in carica quattro anni e per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Regionale di unione e quello Nazionale sono normati dall'art. 6 dello Statuto nazionale CNA.

Il presidente CNA provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma a) dello Statuto Nazionale ,delega di norma, all'Unione Provinciale ed al suo presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestiere/o settori ;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte all'erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera degli organi provinciali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il presidente provinciale non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione provinciale.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione può ritirare la delega al presidente di Unione al corrispondente livello.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto Nazionale.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente provinciale. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico Provinciale, anche al fine di concordare le risorse che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) I raggruppamenti di interesse.

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a partire dal livello

provinciale tra coloro che hanno i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento è membro di diritto dell'Assemblea provinciale.

La Direzione Nazionale delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

C) CNA Professioni

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

3. Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

5. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

6. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

7. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

8. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:

- a. il consiglio,
- b. la presidenza
- c. il presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

9. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza

10. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

11. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

12. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.

13. Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:

- a)** rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi

- a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
- b)** rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c)** elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d)** dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
- 14.** Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
- 15.** Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
- 16.** CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.
- 17.** Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
- 18.** La costituzione ed il funzionamento di CNA Professioni a livello provinciale saranno stabiliti e perfezionati in apposita delibera della Direzione Provinciale

D) CNA Pensionati

La CNA promuove la rappresentanza dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati, che concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme a quanto dettato dallo Statuto, regolamento e codice etico della CNA.

Il presidente dei CNA pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e Consiglio Provinciale.

TITOLI III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

Art 8 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA:

le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli Associati al sistema CNA debbono:

- a)** accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA regionale e della CNA Provinciale di riferimento;
- b)** rispettare le regole di comportamento contenute dello Statuto, nel regolamento provinciale e nel codice etico della Confederazione;
- c)** ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo.
La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d)** l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. e E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purchè sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e)** garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA:

- a)** ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b)** ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c)** gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d)** ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e)** tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale, così come previsto dall'art. 7 c.3 dello Statuto Nazionale
- f)** per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. CNA Cittadini

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori.

Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo.

Le assemblee provinciali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo.

ermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Art.9 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per far parte del sistema CNA, le CNA provinciali e le CNA regionali debbono assumere Statuti che garantiscano sostanzialmente:

a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli art. 2,3,4,5,7,9;

b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a Cna pensionati;

c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;

d) l'obbligo per le CNA provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea nazionale della CNA;

e) organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;

f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;

g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;

i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;

j) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;

k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;

l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;

m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di auto-

nomia politica e finanziarie, oltre che i necessari supporti organizzativi;

n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e del simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA nazionale;

o) il concorso alla nomina del Collegio nazionale dei garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali o Regionali;

q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV

Gli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale

Art. 10 - Composizione degli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale.

Gli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, e pensionati associati a CNA pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono a tale titolo essere membri di organi ad alcun livello confederale. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e potere.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corresponsabilità, tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e poteri ed autonomia dell' organo stesso.

Art. 11- Gli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale

1. Gli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

2. Gli organi del sistema CNA Massa Carrara Associazione Provinciale sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti Art.10 c.2 Statuto Nazionale:

a. non è ammesso il principio di cooptazione;

b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;

d. In caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;

e. Nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui

era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 12 - L'Assemblea, provinciale ed elettiva: durata, composizione e compiti

A) L'Assemblea provinciale rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta all'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA provinciale, pensionati iscritti alla CNA pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA associati alla CNA Massa Carrara Associazione Provinciale.

Sono membri dell'Assemblea:

- a)** i Presidenti in carica delle istanze territoriali e delle Unioni Provinciali;
- b)** i componenti della Presidenza provinciale;
- c)** un numero di titolari di imprese, i pensionati, i raggruppamenti di interesse, eletti ogni quattro anni, dalle assemblee delle istanze territoriali proporzionalmente alla loro consistenza associativa in numero complessivo almeno pari a quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.

I Presidenti di cui alla lettera a) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento dell'elezione di questi ultimi.

B) L'Assemblea Elettiva Provinciale, nella sua seduta quadriennale, è presieduta dal Presidente uscente coadiuvato dalla Presidenza Provinciale uscente.

La composizione dell'Assemblea Elettiva Provinciale è analoga a quanto previsto per la composizione dell'Assemblea provinciale di cui al paragrafo precedente del presente articolo, allargata, in maniera proporzionale alla rappresentanza delle Istanze Territoriali e delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, nel rispetto dell'equilibrio delle lettere a), b), c) sopra richiamate, fino ad un massimo di 120 delegati e delegate, al fine di permettere una maggior coinvolgimento e partecipazione degli iscritti alla vita associativa provinciale.

L'Assemblea Provinciale:

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Provinciale.

- Stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'Artigianato - e della Piccola e Media Impresa.
- Esamina l'andamento della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale e delle strutture collegate.
- Approva il bilancio consuntivo della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale proposto dalla Direzione.
- Approva, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale, ivi comprese le quote associative di contribuzione alla CNA Nazionale, con modalità di votazione previste dal Regolamento;
- Approva anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti con voto favorevole di almeno i 2/3 + 1 dei presenti, tenuto conto del parere vincolante della Direzione Nazionale della CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e in seconda convocazione, con un intervallo di tempo di almeno 1 ora rispetto alla prima.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla

presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 20% dei suoi componenti, con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea Provinciale Elettiva viene convocata ogni 4 anni per:

- Deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione Provinciale ed eleggerli.
- Eleggere il Presidente ed i Vice – Presidenti.
- Eleggere i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Eleggere i Componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea Elettiva in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vice-presidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli Organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per tre volte non sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 - La Direzione Provinciale - durata - composizione - poteri - compiti

La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA Provinciale, i pensionati iscritti alla CNA pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento Provinciale. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti provinciali delle Unioni, di CNA pensionati e dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA presenti sul territorio.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Ha il compito di:

- a)** nominare, su proposta della presidenza, il Direttore Generale;
- b)** attuare e sviluppare deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale stabilite dall'Assemblea;
- c)** deliberare il Piano strategico poliennale della CNA provinciale proposto dalla Presidenza;
- d)** deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costruzione di appositi enti e società;
- e)** costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberano le funzioni;
- f)** esercitare il controllo sull'attività ed i risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CNA Massa Carrara Associazione Provinciale;
- g)** decidere sulle domande di affiliazione o adesioni di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente statuto;
- h)** adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte delle componenti il sistema CNA del presente Statuto, del regolamento e del codice etico di comportamento;
- i)** deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee

di politica finanziaria decise dall'Assemblea

j) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;

k) deliberare, su proposta del Direttore, l'articolazione della CNA provinciale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Provinciale .

l) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;

l) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;

m) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;

n) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;

o) proporre all'Assemblea il Documento di programmazione Economica e Finanziaria annuale o pluriennale e le relative quote di contribuzione alla CNA;

p) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;

q) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale;

r) dotarsi di un proprio regolamento

s) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti o) e p).

Art. 14 - La Presidenza, durata - Composizione - Compiti

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, tra i quali un Vice-Presidente con funzioni vicarie del Presidente Provinciale.

Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale Provinciale.

La Presidenza:

- promuove l'attività politica della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale;
- adotta e propone alla Direzione il Piano Strategico poliennale della CNA provinciale;
- ha funzione di rappresentanza politico-istituzionale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'O.d.g.;
- assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.
- in caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o dei Collegi dei Revisori, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro

un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.

Art- 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e imprenditori associati alla CNA Massa Carrara Associazione Provinciale.

Il Presidente e i Vice-Presidenti restano in carica per quattro anni e nelle proprie funzioni per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente Provinciale ha:

- la rappresentanza politica dell'Associazione Provinciale;
- potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA Massa Carrara Associazione Provinciale, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai presidenti delle Unioni Provinciali.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 16 - Presidenza Onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori e/o pensionati che almeno per sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Il Presidente onorario resta in carica a vita. Partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Art. 17 - il Direttore Generale Provinciale

Il Direttore Generale Provinciale della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale viene nominato dalla Direzione, su proposta della Presidenza.

Il Direttore Generale Provinciale:

- è responsabile del funzionamento della struttura CNA Massa Carrara Associazione Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonoma operativa;
- concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva il Presidente e la Presidenza ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche;

- partecipa, con diritto di voto consultivo, a tutti gli organi della CNA ;
 - il Direttore Generale Provinciale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale e presenta alla presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo.
 - propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai collaboratori sindacali;
 - stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Presidenza l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti o collaboratori sindacali e le proposte di inquadramento contrattuale. Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non delegabile e non derogabile.
- Tutto il personale risponde direttamente al Direttore Generale Provinciale.

Art 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un membro esterno alla CNA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA.

Art. 19 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Provinciale e rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti, è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale che giudica secondo equità su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto Provinciale ed eventuale regolamento provinciale, del codice etico.

L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Provinciale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza..

Al Collegio possono ricorrere anche gli associati a tutela delle proprie ragioni nei confronti degli altri associati o degli Organi dell'Associazione.

Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti si può ricorrere in appello al Collegio Nazionale dei Garanti della CNA Nazionale.

Art. 20- Cumulo delle cariche

Si rinvia all'eventuale regolamento interno della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in Enti ed Istituzioni.

TITOLO IV Articolazioni territoriali

Art. 21 - Sedi Territoriali

L'articolazione territoriale della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale è costituita dalle sedi territoriali. Sono sedi territoriali quelle deliberate dalla Direzione Provinciale.

La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali a livello comunale o intercomunale che assumono il ruolo di Assemblee elettive.

Possono essere costituite anche attività organizzative e di rappresentanza a livello intercomunale per aree omogenee al fine di meglio integrare le problematiche delle imprese su un territorio più ampio nell'ambito delle linee e della politica strategica della CNA Provinciale.

Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.

La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione delle informazioni ai soci sull'azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale.

Art. 22 - Organi della sede territoriale Assemblea Elettiva e Presidenza

A) Assemblea elettiva della sede territoriale

L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della sede territoriale.

Si riunisce di norma una volta all'anno ed ogni quattro anni in seduta elettiva, ed è convocata con invito scritto inviato al domicilio di tutti i soci almeno otto giorni precedenti la data di convocazione.

L'Assemblea regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

L'Assemblea propone orientamenti all'Associazione Provinciale per il livello locale in cui insiste.

L'Assemblea elegge la Presidenza composta dal Presidente, dal Vice Presidente della sede territoriale e da altri componenti ed elegge la quota di componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della sede territoriale e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza provinciale, informata la Presidenza territoriale.

B) Presidente della sede territoriale

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.

Il Presidente ed i Vice Presidenti della sede territoriale durano in carica quattro anni e nelle rispettive funzioni per non più di due mandati pieni e consecutivi.

La sintesi dei lavori della Presidenza della sede territoriale viene inviata alla Presidenza Provinciale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza territoriale è coadiuvata dal collaboratore sindacale nominato della Presidenza Provinciale su proposta del Direttore Generale Provinciale.

TITOLO V Autonomie Finanziarie, Bilanci

Art. 23 - Autonomia Finanziaria

La CNA Massa Carrara Associazione Provinciale ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziarie e patrimoniale. E' dotata di un proprio fondo comune costituito dalle quote associative annuali di propria competenza. L'entità e le modalità di versamento dalle quote associative annuali sono approvate dalla Assemblea Provinciale.

Art. 24 - Fondo Comune

La CNA Massa Carrara Associazione Provinciale di Massa Carrara si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 - Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza siano essi preventivi che consuntivi. La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni. Il bilancio preventivo della CNA deve essere approvato entro il mese di Febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di Dicembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le articolazioni del sistema confederale perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

I bilanci consuntivi devono essere approvati previo esame del Collegio dei revisori dei Conti, che ad essi deve allegare la propria relazione.

Art. 26 – Piano Strategico

Il Piano strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

Il Piano Strategico provinciale è lo strumento di pianificazione provinciale delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. Le Unioni provinciali partecipano alla definizione del Piano strategico provinciale.

TITOLO VI

Enti Confederali

Rapporto associativo - norme disciplinari e incompatibilità

Art. 27 – Rapporto associativo

CNA di Massa Carrara costituisce il sistema CNA per durata illimitata e la revoca dell'adesione

Deve essere deliberata da almeno 2/3 degli associati provinciali , con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

CNA di Massa Carrara fa propri il Codice etico e di disciplina del comportamento e quello deontologico così come previsto dall'art.25 dello Statuto Nazionale, a cui si rimanda anche per quanto concerne lo scioglimento, commissariamento o l'estromissione.

Art.28 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la presidenza CNA, di presidente Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive, nonché con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli, fatta eccezione per i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità valgono per il ruolo di Direttore Generale.

Il successivo venir meno delle cause sopra riportate può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

TITOLO VII

Norme Finali

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione Provinciale

Lo scioglimento della Associazione Provinciale può avvenire con le stesse modalità previste dallo Statuto Nazionale CNA in merito allo scioglimento della Confederazione

I beni che residueranno verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe senza fini di lucro.

Art. 30 - Entrata in vigore dello Statuto Provinciale

Le norme contenute nel presente Statuto Provinciale entreranno in vigore dalla data di loro approvazione definitiva. Entro 90 giorni dall'approvazione dello Statuto la Direzione Provinciale della CNA dovrà approvare il Regolamento Provinciale.

Art. 31 - Rinvio Legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 32- Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

L'Assemblea della CNA di Massa-Carrara attribuisce ed affida al Presidente dell'Assemblea, Dino Sodini, con i più ampi poteri di merito, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, per gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Indice dei contenuti

Pag 3

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 - Scopi e compiti di CNA Massa Carrara Associazione Provinciale

Pag 5

TITOLO II

Il sistema CNA: Costituzione, Obiettivi, Articolazione

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Pag 6

Art. 5 – Il sistema CNA

Pag 7

Art. 6 – Area Vasta

Art.7 - Le articolazioni del sistema CNA

Pag 11

TITOLI III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

Art 8 - Adesione al sistema CNA

Pag 12

Art.9 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Pag 14

TITOLO IV

Gli organi della CNA Massa Carrara

Associazione Provinciale

Art. 10 - Composizione degli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale.

Art. 11- Gli organi della CNA Massa Carrara Associazione Provinciale

Pag 15

Art. 12 - L'Assemblea, provinciale ed elettiva: durata, composizione e compiti

Pag 16

Art. 13 - La Direzione Provinciale - durata - composizione - poteri - compiti

Pag 17

Art. 14 - La Presidenza, durata - Composizione - Compiti

Pag 18

- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Presidenza Onoraria
- Art. 17 - il Direttore Generale Provinciale

Pag 19

- Art 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 19 - Il Collegio dei Garanti
- Art. 20- Cumulo delle cariche

Pag 20

TITOLO IV

- Articolazioni territoriali
- Art. 21 - Sedi Territoriali
- Art. 22 - Organi della sede territoriale
- Assemblea Elettiva e Presidenza

Pag 21

TITOLO V

- Autonomie Finanziarie, Bilanci
- Art. 23 - Autonomia Finanziaria
- Art. 24 - Fondo Comune
- Art. 25 - Bilanci
- Art. 26 – Piano Strategico

Pag 22

TITOLO VI

- Enti Confederali
- Rapporto associativo - norme disciplinari e incompatibilità
- Art. 27 – Rapporto associativo
- Art.28 – Incompatibilità

TITOLO VII

Norme Finali

- Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione Provinciale
- Art. 30 - Entrata in vigore dello Statuto Provinciale
- Art. 31 - Rinvio Legislativo

Pag 23

- Art. 32- Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

